

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

Bari, 23 ottobre 2017

Egregio Sig.
Presidente della Provincia di
Lecce
dott. A. M. Gabellone
Via Umberto I, 13
73100 – LECCE

PEC: protocollo@cert.provincia.le.it

Egregio Sig.
Dirigente del Servizio Viabilità
ed Espropri
della Provincia di Lecce
Ing. F. D. Corsini
Via Umberto I, 13
73100 – LECCE

EMAIL: dcorsini@provincia.le.it

Oggetto: *Atto di determinazione n 248 del 21/09/2017. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PLANO-ALTIMETRICA E IDRAULICA DELLA S.P. 374 MIGGLIANO - TAURISANO. IMPEGNO DI SPESA PER RELAZIONE GEOLOGICA.*
ISTANZA DI AUTOTUTELA.

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Salvatore Valletta, che sottoscrive la presente per ratifica ed elegge domicilio presso il mio studio in Bari, C.so Cavour 124, si espone quanto segue.

Con atto n. 248 del 21/09/2017 il Dirigente del Settore Viabilità ed Espropri di codesta Provincia ha assunto le seguenti determinazioni:

“premesse che:

- con *Determinazione Dirigenziale n. 880 del 28/06/2017 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento, nonché direzione dei lavori e coordinamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'ing. Cesario FILIPPO, impegnando la spesa complessiva di € 16.494.40, comprensiva di oneri vari ed IVA;*

- *in data 31/07/2017 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico ed il professionista incaricato ha avviato immediatamente l'attività di progettazione esecutiva;*

- *con nota del 10/08/2017 l'ing. Filippo ha comunicato la necessità di integrare la progettazione esecutiva con l'ausilio di geologo abilitato, per la redazione delle seguenti relazioni: 1) Studio geologico e sismico per la determinazione delle proprietà geomeccaniche dell'ammasso roccioso che*

70121 BARI – CORSO CAVOUR, 124
TEL. E FAX 080 5211483
PEC: lancieri.marco@avvocatibari.legalmail.it

accoglierà le strutture fondali delle opere di raccolta e depurazione delle acque meteoriche;

2) Studio idrologico mirante alla valutazione dei volumi di acqua da trattare e dimensionamento delle opere di smaltimento;

- con la citata nota del 10/08/2017 l'ing. Filippo ha anche comunicato che, contattato direttamente un geologo disponibile alla redazione della suddetta documentazione tecnica, lo stesso ha formulato un preventivo di spesa di € 1.600,00, oltre IVA e Cassa come per Legge;

Considerato che detta attività geologica è indispensabile per gli adempimenti presso gli uffici di Edilizia Sismica della Provincia; [...]

DETERMINA

1) Autorizzare l'ing. Cesario Filippo ad avvalersi della collaborazione di geologo per la redazione della relazione geologica necessaria per l'espletamento dell'incarico, riconoscendo allo stesso la somma complessiva di € 1.522,56 (di cui € 1.200,00 per onorario ed € 322,56 per IVA e Cassa di previdenza) [...]".

Nel caso di specie, pertanto, non è stata codesta Amministrazione ad individuare un Tecnico Geologo da incaricare per l'espletamento delle attività di propria esclusiva competenza, ma è stato il progettista incaricato a selezionare e, a sua volta, a conferire incarico ad un Geologo di sua fiducia.

Orbene, quanto precede si rivela del tutto illegittimo, sia in ragione della violazione del divieto di subappalto della relazione geologica di cui all' art. 31, co. 8, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (dapprima art. 91, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006), sia in ragione dell'eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto e per manifesta illogicità.

E' noto invero che vige il divieto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, cit. di subappaltare la redazione della relazione geologica: tale comma, infatti, esclude esplicitamente dette relazioni dal novero delle attività subappaltabili.

Ed infatti, recentemente, con provvedimento del 15/05/2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha censurato il Comune di Campobasso per aver affidato in subappalto gli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative a due scuole materne.

A questa stregua, una volta avvedutasi della necessità di integrare la progettazione esecutiva con l'ausilio di Geologo abilitato per la redazione delle relazioni di esclusiva competenza di quest'ultima figura professionale, codesta Provincia giammai avrebbe potuto consentire al progettista di contattare direttamente un geologo di sua fiducia, bensì avrebbe dovuto individuare il Geologo secondo precisi requisiti e condizioni economiche e contrattualizzandolo con rapporto diretto tra lo stesso e l'Ente, giammai delegarne l'individuazione al progettista incaricato.

Nella vicenda in esame risulta dunque violato il divieto di subappalto di cui all'art. 31, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.

E' noto, infatti, che la *ratio* posta dal Legislatore alla base del citato divieto di subappalto è quella garantire la piena tutela dell'Amministrazione attraverso **l'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto con il Tecnico Geologo.**

Quanto precede è confermato dall'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo cui "*il legislatore, nell'escludere le relazioni geologiche dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito un'esigenza di tutela dell'amministrazione, che è meglio garantita dalla **instaurazione di un rapporto diretto con professionista** (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)*" (Cons. Stato, Sez. V, 16.3.2005, n. 1075).

Nel caso di specie, invece, per un verso non è previsto un rapporto diretto tra Geologo e stazione appaltante, bensì tra il Geologo medesimo ed il progettista; per altro verso, addirittura, la scelta del Geologo da incaricare è stata illegittimamente delegata *in toto* al progettista, che opera nella massima discrezionalità, non avendo codesta Amministrazione neppure indicato dei requisiti minimi di partecipazione.

Di qui la fondatezza delle censure articolate.

In conclusione, la determinazione dirigenziale in oggetto è indubitabilmente illegittima nonché lesiva degli interessi di categoria rappresentati dall'Ordine professionale mio assistito, poiché inficiata - per quanto precede - dalla violazione di legge sopra evidenziata nonché per eccesso di potere *sub specie* nelle figure sintomatiche dell'erronea presupposizione in fatto ed in diritto e della manifesta illogicità.

Con la presente comunicazione, pertanto si chiede a codesta Amministrazione, per i motivi dianzi esposti, di:

- 1) provvedere immediatamente e senza indugio all'annullamento in autotutela dell'Atto di determinazione n. 248 del 21/09/2017;
- 2) provvedere immediatamente e senza indugio ad avviare apposito autonomo procedimento per l'individuazione del Tecnico Geologo cui affidare l'incarico di redazione delle citate relazioni.

Si avverte sin d'ora che qualora codesto Ente non faccia pervenire una comunicazione di accoglimento delle richieste dianzi formulate in tempo utile e cioè entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della presente, l'Ordine professionale assistito dal sottoscritto proporrà necessariamente apposita segnalazione all'ANAC per le determinazioni di sua competenza e valuterà il ricorso ai rimedi giurisdizionali.

Distinti saluti.

avv. Marco Lancieri



dott. geol. Salvatore Valletta

(Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia)

